




INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

Per sapere, premesso che:

- Le Casse di previdenza dei professionisti sono enti di diritto privato, a norma del decreto legge 509/94 e del decreto legge 103/96.
- Le Casse di previdenza dei professionisti non possono in alcun modo usufruire di finanziamenti pubblici.
- Le Casse di previdenza dei professionisti hanno l'obbligo di assicurare la sostenibilità del sistema per un orizzonte temporale di 30 anni ed a tal fine debbono redigere almeno ogni tre anni un Bilancio Tecnico, per verificare la stabilità economica e finanziaria della gestione.
- Le Casse hanno di recente introdotto profonde riforme del loro sistema contributivo e pensionistico, approvate dai Ministeri Vigilanti, imponendo anche sacrifici agli iscritti con l'obiettivo, raggiunto, di allungare sensibilmente il proprio orizzonte di stabilità finanziaria.
- La Finanziaria 2005 all'art 1, comma 5, stabilisce, al fine dichiarato di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, che la spesa delle amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato dello Stato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco allegato alla stessa legge finanziaria e per gli anni successivi dall'ISTAT, non possa superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno.
- Il suddetto allegato Istat ha inopinatamente incluso anche le casse dei Professionisti.
- La Corte Costituzionale è spesso intervenuta in questo dibattito e ha, non solo convalidato l'interpretazione della privatizzazione, ma anche spinto l'interpretazione delle norme verso la massima estensione autonomista degli Enti, evidenziando che l'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile attiene "all'esercizio delle funzioni" (sentenza 15/1999), agli "strumenti di gestione" (sentenza 248/1997; ordinanza 214/1999), "i quali devono per ciò stesso essere liberi".
- Il decreto legge 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", sottopone le organizzazioni presenti nell'elenco ISTAT, e quindi anche le Casse di previdenza dei professionisti, a penetranti controlli pubblici sulla gestione patrimoniale e finanziaria
- In sede di conversione del citato decreto legge, sono stati eliminati tutti i riferimenti alle Casse di previdenza dei professionisti, fatta eccezione che per la disposizione contenuta nell'art. 8, comma 15.
- Le Casse di previdenza dei professionisti rimangono dunque sottoposte al controllo pubblico per quanto riguarda la compravendita di beni immobili, nonché relativamente alle operazioni di utilizzo delle somme derivanti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari.
- Relativamente a questi ambiti, le Casse di previdenza dei professionisti sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il che determina di fatto una sostanziale paralisi dell'attività immobiliare delle Casse.

- Se il Governo intenda affermare una volta per tutte la natura privata delle Casse dei professionisti, escludendole dall'elenco ISTAT di cui in premessa e sottraendole al controllo pubblico della gestione patrimoniale.
- Entro quale tempo e con quale strumento il Governo intenda regolamentare puntualmente la disposizione prevista dall'art.8, comma 15, del Decreto Legge 78/2010, al fine di evitare la paralisi dell'attività immobiliare delle casse di previdenza dei professionisti

On. Gianni Mancuso



(ARBUS) *Arbus*
 (STRADELLA) *Stradella*
 (CORTICCI) *Corticci*

Luigi (GATTOFARO)

Antonio (CORNARO)

Antonio Palenic (PALINERI)

(DI VINCENZI)

Antonio (SCANDERBEGHI)

Maria (CICCUCCI)

Roberto (LAFRANCO)

Roberto (FRASSINETTI)

Renzo (BARDINI)

Gianni (GIRLANDA)

Giuseppe (DE LUCA)

Costantino (CASTELLANI)

Paola (BOCCARDO)